

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Giovanbattista Lefosse (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : Studioscibetta@legalmail.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Contributi ed ecotassa per i nuovi veicoli al via dall'1 marzo 2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **in relazione agli acquisti e alle immatricolazioni** che avvengono **dall'1.3.2019 al 31.12.2021 di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica**, con emissioni di CO2 superiori o inferiori ad una certa soglia, **si rendono applicabili le disposizioni** contenute nell'art. 1 co. 1031-1047 e 1057-1064 della L. 145/2018 che **mirano ad introdurre: i) disincentivi**, sotto forma di imposta, **per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia; ii) incentivi per l'acquisto di autovetture e moto nuove a basse emissioni; iii) incentivi per l'acquisto e l'installazione delle colonnine di ricarica** dei veicoli elettrici. Sono previsti, infatti, **degli incentivi per l'acquisto**, dall'1.3.2019 al 31.12.2021, **di auto nuove M1** (con o senza rottamazione) fino 70 CO2 g/km **e per l'acquisto e la posa di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici**. Con riguardo a quest'ultima agevolazione, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 32/E chiarisce che **la detrazione del 50 % spetta ai soggetti passivi IRPEF e IRES**, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base a un titolo idoneo. Contestualmente, **è introdotta una nuova imposta** (c.d. "ecotassa") per gli acquisti, dall'1.3.2019 al 31.12.2021, di auto nuove M1 **con emissioni superiori a 160 CO2 g/km**. Nella ris. 32/2019 l'Agenzia ha precisato **che l'imposta è dovuta se l'acquisto** (anche in locazione finanziaria) **e l'immatricolazione del veicolo avvengono entrambi successivamente all'1.3.2019**; di conseguenza, **non è tenuto a versare l'ecotassa il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo il 28.2.2019**, la cui immatricolazione sia avvenuta successivamente all'1.3.2019.

Premessa

I co. 1031 - 1047 e 1057 - 1064 dell'art. 1 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) contengono **disposizioni che mirano ad introdurre:**

- ✓ **disincentivi**, sotto forma di imposta, **per l'acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia;**
- ✓ **incentivi per l'acquisto di autovetture e moto nuove a basse emissioni;**
- ✓ **incentivi per l'acquisto** e l'installazione **delle colonnine di ricarica** dei veicoli elettrici.

Contributi per le auto meno inquinanti

I co. 1031 ss. dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019 prevedono alcuni **incentivi per l'acquisto dei veicoli meno inquinanti** (c.d. "ecobonus"). **Il contributo**, che viene corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta per l'acquirente di uno sconto sul prezzo), **spetta:**

- **a coloro che acquistano**, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, **un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica**, con emissioni di anidride carbonica fino a 70 g/km;
- per gli **acquisti e immatricolazioni dall'1.3.2019 al 31.12.2021;**
- **qualora il prezzo del veicolo** risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice **sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.**

La misura del contributo, inoltre:

- **varia a seconda che**, contestualmente all'acquisto, **si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria** (da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro);
- **è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro** che non possono comunque superare il limite di 70 CO2 g/km.

L'incentivo, quindi, riguarda **i veicoli con emissioni di biossido di carbonio fino a 70 g/km e prezzi di listino inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa** (61.000,00 euro con IVA del 22% compresa).

Osserva

L'Amministrazione finanziaria precisa che, al fine di determinare i presupposti per l'applicazione del contributo (ossia, il prezzo inferiore a 50.000,00 euro), **nel caso in cui il listino prezzi ufficiale della casa produttrice indichi prezzi in una valuta diversa dall'euro**, si potrà tener conto del

cambio delle valute estere accertato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in relazione al mese precedente a quello di acquisto dell'autovettura.

Successivamente, **le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo dovranno rimborsare al venditore l'importo del contributo e recuperare detto importo** quale credito d'imposta utilizzabile esclusivamente **in compensazione mediante il modello F24**.

Osserva

Al riguardo, nella ris. 32/2019, l'Agenzia delle Entrate precisa che **il costruttore del veicolo (impresa costruttrice) è colui che detiene l'omologazione del veicolo e rilascia all'acquirente**, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, **la dichiarazione di conformità**, assumendosene la piena responsabilità (art. 76 del DLgs. 285/92).

Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Inserendo l'art. 16-ter al DL 63/2013, l'art. 1 co. 1039 della L. 145/2018 prevede una nuova **detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica** (c.d. "wall box") dei privati. Nello specifico, ai contribuenti **è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda del 50 %:**

- ✓ delle **spese documentate sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021;**
- ✓ **relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica** dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Osserva

Come precisato dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 32/E/2019, possono beneficiare della detrazione i **soggetti passivi dell'IRPEF e dell'IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili**, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro e deve essere ripartita tra gli aventi diritto **in 10 quote annuali di pari importo**.

Nuova imposta per i veicoli più inquinanti

La legge di bilancio 2019 introduce una nuova imposta (c.d. "ecotassa") che si applica **agli acquisti**, anche in locazione finanziaria, **e alle immatricolazioni, che avvengono dall'1.3.2019 al**

31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km.

Osserva

Nella ris. 32/2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **l'imposta è dovuta se l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo avvengono entrambi successivamente all'1.3.2019**; di conseguenza, **non è tenuto a versare l'ecotassa il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo il 28.2.2019** la cui immatricolazione sia avvenuta successivamente all'1.3.2019.

L'imposta dovuta, inoltre:

- ✓ **è parametrata a quanto inquina il veicolo** ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni;
- ✓ **deve essere versata dall'acquirente** o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente, **entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso** (ris. Agenzia delle Entrate 32/2019);
- ✓ **deve essere versata mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo "3500"** (istituito dalla ris. Agenzia Entrate 26.2.2019 n. 31).

Osserva

Anche l'acquisto del veicolo nuovo effettuato all'estero è assoggettato alla nuova imposta purché l'acquisto e l'immatricolazione avvengano dall'1.3.2019 al 31.12.2021.

Contributo per l'acquisto e la rottamazione di moto

È riconosciuto un contributo (pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di 3.000,00 euro) **anche a coloro che, nell'anno 2019:**

- ➔ **acquistano, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e;**
- ➔ **contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1, 2.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti